Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 2 giugno 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 404.

Proroga dei termini di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, per la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti all'esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere in riassicurazione dal 1° gennaio 1943-XXI al 31 dicembre 1944-XXIII i rischi dei crediti all'esportazione, con i limiti e le modalità di cui al Regio decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, e prorogato con i Regi decreti legge 3 dicembre 1934-XII, n. 2069, e 13 maggio 1937-XV, n. 1222 (convertiti rispettivamente nelle leggi 27 maggio 1935-XIII, n. 1140, e 3 febbraio 1938-XVI, n. 163), e con le leggi 22 maggio 1939-XVII, n. 825, e 27 gennaio 1941-XIX, n. 222.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANETTI — ACERBO — BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 13 maggio 1943-XXI, n. 405.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni entro il limite di lire 350.000 per provvedere all'installazione di ascensori nel palazzo sede del Ministero delle finanze.

Art. 5.

E' aumentata di ulteriori lire 6.615.000 la spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 13 giugno 1942-XX, n. 693, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1942-43, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.

Art. 6.

Il fondo di lire 250.000.000 previsto dall'art. 7 della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, nei limiti del quale l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è stato autorizzato a contrarre, in base alle norme vigenti, mutui da destinare alla costruzione di nuovi alloggi, è incrementato di lire 60.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1942-43

a) *In aumento*:

Cap. n. 149. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia	L.	1.000.000
Cap. n. 159. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	278.984
Totale	L.	1.278.984

b) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 283-*ter*. — Interessi e indennità di mora relativi alla riscossione delle quote di sottoscrizione dei buoni del Tesoro quinquennali 3 per cento, serie speciale (Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1943-XXI, n. 2).

Cap. n. 287-*bis*. — Versamenti a conguaglio degli interessi nelle sottoscrizioni di buoni del Tesoro quinquennali 3 per cento, serie speciale, di cui al Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1943-XXI, n. 2.

Cap. n. 324-*bis*. — Somma da ricavarsi mediante la emissione di buoni del Tesoro quinquennali 3 per cento, serie speciale, di cui al Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1943-XXI, n. 2.

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1942-43

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 100. — Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per i servizi isolati fuori di residenza (M.V.S.N.)	L.	1.500.000
Cap. n. 105. — Provvista e manutenzione di mobili di ufficio: macchine da scrivere, ecc. (M.V.S.N.)	»	100.000
Cap. n. 106. — Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamento di locali per i comandi, ecc. (M.V.S.N.)	»	200.000
Cap. n. 167. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	865.000
Cap. n. 170. — Compensi ad estranei all'Amministrazione, ecc.	»	10.000
Cap. n. 173. — Telegrammi di Stato, ecc.	»	800.000
Cap. n. 175. — Spese casuali	»	200.000
Cap. n. 179. — Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero	»	80.000
Cap. n. 198. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	3.968.000
Cap. n. 253. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 257. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 262. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	»	300.000
Cap. n. 263. — Fitto di locali per gli uffici esterni (tasse e imposte indirette)	»	1.000.000
Cap. n. 305. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, di visura, ecc.	»	800.000
Cap. n. 306. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie	»	500.000
Cap. n. 307. — Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indagatori, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 309. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 325. — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc.	»	1.600.000
Cap. n. 332. — Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazioni	»	50.000
Cap. n. 348. — Indennità di soggiorno al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc. distaccato in Albania, ecc.	»	300.000
Cap. n. 464-*quinquies*. — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'emissione dei buoni del Tesoro novennali 4 per cento, scadenza 15 settembre 1951-XXIX, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 496-*bis*. — Spese per la rinnovazione delle matricole fondiarie per il decennio 1943-52	»	1.000.000
Cap. n. 587 (*aggiunto - in conto competenza*). — Premi di nuzialità e di natalità	»	50.000
Cap. n. 611 (*aggiunto - in conto competenza*). — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ispettorato per le opere pubbliche della Dalmazia e degli uffici del Genio civile di Zara, Spalato e Cattaro, ecc.	»	180.000
Cap. n. 675 (*aggiunto - in conto competenza*). — Somme da erogare per le spese di costruzione del canale demaniale Regina Elena, in relazione		

ai fondi realizzati con il mutuo di otto milioni concesso al demanio dello Stato dall'Ente nazionale risi, ecc. . . . . L. 3.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 31.463.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 149. — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime . . . . L. 500.000

Cap. n. 159. — Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria Generale dello Stato - Stipendi ed assegni fissi . . . . » 2.000.000

Cap. n. 160. — Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze, ecc. - Stipendi ed assegni fissi . . . . » 2.500.000

Cap. n. 176. — Personale degli uffici provinciali del Tesoro, ecc. - Stipendi ed assegni fissi . » 2.000.000

Cap. n. 185. — Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti di debito pubblico all'estero . . . . » 1.000.000

Cap. n. 187. — Spese per i servizi del Tesoro, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 237. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi (Catasto) . . » 2.000.000

Cap. n. 252. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi (Tasse e imposte indirette) . . . . » 2.000.000

Cap. n. 304. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni (Imposte dirette) . » 3.000.000

Cap. n. 323. — Personale di ruolo degli uffici esterni delle dogane e delle imposte di fabbricazione - Stipendi ed assegni fissi . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 453. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc. . . . . . » 2.750.000

Cap. n. 499. — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati per l'azionamento degli autoveicoli, ecc. (Dogane e imposte indirette) . . . . » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 21.750.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 6. — Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale . . . . L. 30.000

Cap. n. 10. — Sussidi al personale in attività di servizio . . . . » 30.000

Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . . » 60.000

Cap. n. 41. — Spese per gli esperti e per i periti, ecc. per l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati, ecc. . . . » 1.000.000

Cap. n. 50. — Servizio delle industrie negli istituti di prevenzione e di pena . . . . » 5.000.000

Cap. n. 56. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo . . . » 15.000

Cap. n. 57-*quater* (*di nuova istituzione*). — Contributo straordinario alla Cassa delle Ammende per il pagamento di somme dovute a privati a titolo di indennità per riparazioni pecuniarie . . . . » 30.000

Cap. n. 58 (*aggiunto - in conto competenza*). — Premi di operosità e rendimento al personale addetto ai servizi di copia a cottimo per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . » 20.000

Cap. n. 59 (*aggiunto - in conto competenza*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione, ecc. anteriori a quello 1942-43 » 537.230

Totale . . . L. 6.722.230

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 8. — Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc. . . . . L. 3.000.000

Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc. . . . . » 800.000

Cap. n. 44. — Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione » 80.000

Cap. n. 54. — Competenze al personale ed altre spese per i lettorati all'estero . . . . » 6.200.000

Totale . . . L. 10.080.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento*:

Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . L. 100.000

Cap. n. 56 (*aggiunto - in conto competenza*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1942-43 . . . . » 6.500

Totale . . . L. 106.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34. — Fondo a disposizione, ecc. . L. 106.500

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento*:

Cap. n. 4. — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale . . . . L. 100.000

Cap. n. 16. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 31. — Indennità alle commissioni giudicatrici e di vigilanza dei concorsi magistrali, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 32. — Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare » 200.000

Cap. n. 35. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 38. — Visite medico-fiscali agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare . . » 20.000

Cap. n. 48. — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 58. — Spese per gli esami di ammissione (Scuola media) . . . . » 100.000

Cap. n. 67. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc. . . . . » 1.200.000

Cap. n. 82. — Sussidi o rimborsi di spese, ecc. per alunni di convitti nazionali, ecc. . . » 91.000

Cap. n. 84. — Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi - Contributi e sussidi . . . . » 20.000

Cap. n. 94. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti tecnici, ecc. . . » 600.000

Cap. n. 112. — Contributo nelle spese di funzionamento degli Istituti italo-germanici in Roma ed a Colonia, ecc. . . . . » 2.858

Cap. n. 165. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554 . » 576.936

Cap. n. 195-*ter* (*di nuova istituzione*). — Somma da corrispondere alle Università e agli Istituti dell'ordine universitario in corrispettivo delle tasse e sopratasse non riscosse per effetto della dispensa concessa a favore degli studenti dei territori dalmati (legge 26 gennaio 1942-XX, n. 79) . . . . » 111.305

Cap. n. 209 (*aggiunto - in conto competenza*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione, ecc. anteriori a quello 1942-43 » 171.000

Cap. n. 212 (*aggiunto - in conto competenza*). — Indennità e spese per le missioni effettuate ai fini dell'accertamento del valore artistico dei manufatti di rame, delle cancellate metalliche e dei monumenti in bronzo soggetti a raccolta, ecc. L. 50.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.673.099

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento . L. 50.000
Cap. n. 47. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc . . . . » 370.000
Cap. n. 56. — Premi ai presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 73. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto magistrale « Arnaldo Mussolini » per l'assistenza ai professori, ecc. . . » 20.000
Cap. n. 74. — Borse di studio, ecc. . . » 10.000
Cap. n. 106. — Spese per le esercitazioni pratiche, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 109. — Spese per visite mediche, ecc. » 70.000
Cap. n. 115. — Contributi a favore delle Regie Università, ecc. . . . . » 12.000
Cap. n. 127. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio, ecc. . . . » 10.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 587.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 14. — Affitto e manutenzione di locali per i servizi dipendenti - Trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, di materiale vario e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per speciali prestazioni per le commissioni centrali e per le commissioni di vigilanza negli esami di concorso per tutte le scuole, escluse quelle dell'ordine elementare - Compilazione stampa e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica.

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. . — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . . L. 1.035.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 16. — Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . » 130.000
Cap. n. 21. — Spese casuali . . . . . » 30.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento, ecc. dell'Istituto superiore di sanità, ecc. . . » 800.000

Totale . . . L. 2.195.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 19. — Spese casuali . . . L. 20.000
Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 65. — Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie » 200.000
Cap. n. 125. — Somme da erogare per opere stradali (costruzioni a cura dello Stato e concorsi e sussidi), ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 126. — Somme da erogare per il completamento e la sistemazione di strade costruite dall'autorità militare, ecc. . . » 3.000.000
Cap. n. 128. — Somme da erogare per opere idrauliche, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 129. — Somme da erogare per edifici pubblici governativi, ecc. . . . . . » 12.000.000
Cap. n. 133. — Somme da erogare per opere edilizie, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 139. — Somme da erogare per opere da eseguirsi in Arsia e Carbonia, ecc. . . » 10.000.000
Cap. n. 140. — Somme da erogare per opere dipendenti da alluvioni, piene, frane, ecc. . » 15.000.000
Cap. n. 141. — Somme da erogare per opere dipendenti da terremoti, ecc. . . . . . » 5.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 64.520.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 130. — Somme da erogare per opere speciali in Roma, ecc. . . . . . . L. 5.000.000
Cap. n. 131. — Somme da erogare per l'edilizia scolastica, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 132. — Somme da erogare per concorsi agli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. n. 136 — Somme da erogare per gli acquedotti dell'Agri, del Basento, ecc. . . . » 3.000.000
Cap. n. 137. — Somme da erogare per gli acquedotti della Sicilia, ecc. . . . . . » 10.000.000
Cap. n. 144. — Somme da erogare per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 148. — Somme da erogare per opere in gestione del Proveditorato di Palermo, ecc. » 10.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 64.000.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento*:

Cap. n. 8. — Spese di telegrammi . . L. 150.000
Cap. n. 15. — Residui passivi eliminati, ecc. e reclamati dai creditori . . . . » 4.200.890
Cap. n. 46. — Personale delle Ferrovie dello Stato, ecc., in servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ecc. . . » 70.000
Cap. n. 95. — Premi di esercizio per autolinee esercitate con autobus a gassogeno, ecc. » 2.600.000

Totale degli aumenti . . . L. 7.020.890

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 35. — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi, ecc. . . . L. 12.000.000
Cap. n. 68. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie, ecc. . » 70.000
Cap. n. 73. — Sussidi per l'impianto e l'esercizio di autolinee per trasporto viaggiatori, ecc. » 2.600.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 14.670.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 7. — Residui passivi eliminati, ecc., reclamati dai creditori . . . . . . L. 2.000.005
Cap. n. 58. — Premi per invenzioni, ecc. . » 1.500

Totale degli aumenti . . . L. 2.001.505

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 36. — Servizi di artiglieria. - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi, ecc. . . . . . . L. 1.500

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Cap. n. 17. — Spese casuali . . . . . L. 12.000
Cap. n. 40. — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . . . . » 14.000
Cap. n. 49. — Personale pel servizio dei fabbricati, ecc. . . . . » 950.000

Totale degli aumenti . . . L. 976.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, gratificazioni, ecc. . . . L. 12.000
Cap. n. 42. — Armamenti navali (competenze di bordo), ecc. . . . . » 2.000
Cap. n. 55. — Difese marittime e costiere, ecc. . . . . » 12.000
Cap. n. 67. — Fondo a disposizione, ecc. . » 950.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 976.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) *In aumento*:

Cap. n. 8. — Premi per lavori, studi ed invenzioni, ecc. . . . . L. 97.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc. . . . . L. 97.000
Cap. n. 47. — Linee aeree civili, ecc. . . » 6.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 6.097.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc. . . . . L. 900.000
Cap. n. 8. — Manutenzione di locali, ecc. . » 120.000
Cap. n. 10. — Spese per telegrammi, ecc. . » 300.000
Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . » 50.000
Cap. n. 19. — Contributi all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale, ecc. . » 120.000
Cap. n. 53. — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese di ufficio, ecc. » 278.984
Cap. n. 57. — Sussidi al personale militare e forestale civile, ecc. (foreste) . . . . » 50.000
Cap. n. 117. — Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, ecc. (foreste) » 60.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.878.984

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 21. — Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi, ecc. . . . . L. 20.000
Cap. n. 22. — Esperienze agrarie, ecc. . » 20.000
Cap. n. 61. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 65. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. » 10.000
Cap. n. 109. — Contributo statale del 3,50 per cento negli interessi sui mutui per affrancazione di fondi, ecc. . . . . » 105.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 170.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

In aumento:

Cap. n. 5. — Personale avventizio, ecc. Retribuzioni . . . . L. 350.000
Cap. n. 38 (*modificata la denominazione*). — Indennità al personale metrico per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924-II, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 . . . . » 150.000
Cap. n. 88-*bis* — Somme da rimborsare all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per i trasporti effettuati in dipendenza del rimpatrio di cittadini germanici ed allogeni altoatesini, ecc. . . . . » 205.603

Totale . . . L. 705.603

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

In aumento:

Cap. n. 5. — Spese per il ricevimento di missioni, ecc. . . . . L. 80.000
Cap. n. 8. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc. . . . . . . » 50.000
Cap. n. 11. — Spese casuali . . . . » 93.247
Cap. n. 13. — Fitto di locali, ecc. . . . » 6.000
Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali . . . . » 50.000
Cap. n. 15. — Spese inerenti ai servizi tecnici, ecc. . . . . L. 30.000
Cap. n. 24. — Indennità di sistemazione, ecc. ai Regi addetti stampa all'estero, ecc. . . . » 40.000
Cap. n. 25. — Retribuzioni, paghe, ecc. al personale locale in servizio presso i Regi uffici diplomatici, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 27. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 44. — Spese per la radiodiffusione, ecc. . . . . » 700.000

Totale . . . L. 1.349.247

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Cap. n. 143 (*aggiunto*). — Spese per l'ampliamento e l'adattamento dell'Ospedale italiano in Tunisi, ecc. . . . . L. 4.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 154 (*aggiunto*). — Contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case degli italiani » all'estero . . . . L. 4.000.000

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

TABELLA C

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1942-43

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . . . L. 15.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . . . L. 15.000

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi . . . . . . L. 14.305.782,60
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali . . . . » 5.000.000 —
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti . . . . » 43.000.000 —
Cap. n. 10. — Telegrafi . . . . . » 10.000.000 —
Cap. n. 17. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali . . . . » 3.040.000 —
Cap. n. 21. — Rimborso da parte della Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per pensioni, ecc. . . . . . . » 2.400.000 —
Cap. n. 23. — Somma derivante dalla prescrizione dei crediti sui libretti postali di risparmio, ecc. . . . . » 5.000.000 —
Cap. n. 28. — Somme prelevate dalla parte ordinaria del bilancio della spesa, ecc. . . » 4.100.782,60

Totale . . . L. 86.846.565,20

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 2. — Personale ausiliario - Personale avventizio e diurnista - Retribuzioni, ecc.	L.	25.000.000 —
Cap n. 5. — Spesa per la corresponsione delle indennità annue di presenza, di trasferta, ecc.	»	35.000 —
Cap. n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione	»	350.000 —
Cap. n. 13. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»	1.500.000 —
Cap. n. 27. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	»	750.000 —
Cap. n. 28. — Sussidi al personale dei servizi rurali	»	50.000 —
Cap. n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti, ecc.	»	160.000 —
Cap. n. 37. — Premio per la vendita di carte-valori postali, esclusi i segnatasse	»	2.000.000 —
Cap. n. 47. — Compensi ai ricevitori postali, ecc. per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi	»	3.040.000 —
Cap. n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico	»	1.000.000 —
Cap. n. 73. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	»	700.000 —
Cap. n. 81. — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc.	»	33.000.000 —
Cap. n. 84-*bis* (*di nuova istituzione*). — Concorso dell'Amministrazione nelle spese per l'assistenza sanitaria dei ricevitori e dei gerenti postali-telegrafici (art. 3 della legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1408)	»	570.000 —
Cap. n. 87. — Contributo a carico dell'Amministrazione, ecc., per l'assicurazione obbligatoria, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 88. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc.	»	400.000 —
Cap n. 98 — Somma da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio, ecc., per l'acquisto o la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici, ecc.	»	4.100.782,60
Cap n. 103 — Residui passivi, ecc., reclamati dai creditori	»	90.000 —
Cap. n. 105-*bis* (*di nuova istituzione*). — Assegnazione straordinaria per provvedere al riscatto dell'edificio adibito ai servizi postali nella stazione di Santa Maria Novella in Firenze	»	4.100.782,60
Cap. n. 110 (*aggiunto - in conto competenza*) — Protezione antiaerea - Acquisto di maschere antigas, ecc.	»	3.000.000. —
Totale	L.	86.846.565,20

8. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	5.069.000 —

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, paghe giornaliere, ecc.	L.	1.600.000 —
Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni, ecc.	»	270.000 —
Cap. n. 6. — Sussidi al personale	»	100.000 —
Cap. n. 9. — Indennità per servizio di notte	L.	250.000 —
Cap. n. 12. — Contributo a carico della Azienda e degli assicurati, ecc.	»	130.000 —
Cap. n. 14. — Spese di ufficio, ecc.	»	1.250.000 —
Cap. n. 25. — Spese casuali	»	21.000 —
Cap. n. 27. — Spese per acquisto di impianti sociali in conseguenza di revoca, ecc.	»	248.000 —
Cap. n. 32. — Spese di pubblicità per promuovere l'incremento del servizio telefonico interurbano	»	1.200.000 —
Cap. n. 36. — Indennità di missione al personale dell'Azienda, ecc.	»	1.200.000 —
Totale degli aumenti	L.	6.269.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 35. — Spese per i lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane, ecc.	L.	1.200.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
ACERBO

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 406.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per stipendi, pensioni e per spese di carattere obbligatorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 28 maggio 1942-XX, nn. 628, 671 e 679; 1° giugno 1942-XX, n. 667, e 23 giugno 1942-XX, n. 695;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'educazione nazionale, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 218. — Vincite al lotto	L.	30.000.000
Cap. n. 296. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio	»	200.000
	L.	30.200.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 44. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc.	L.	16.750.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 65. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale)	»	5.500.000

Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 89. — Stipendi, assegni e retribuzioni al personale di Regi istituti tecnici, ecc.	»	2.100.000
Cap. n. 100. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi ed assegni continuativi	»	238.000
Cap. n. 103. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi e assegni al personale di ruolo, ecc.	»	16.500.000
Cap. n. 124. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . .	»	375.000
Cap. n. 139. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Retribuzioni per supplenze, ecc.	»	2.677.000
Cap. n. 201. — Stipendi, retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa, ecc.	»	20.000
	L.	28.060.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale, ecc.	L.	7.000.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie .	»	9.000.000
Cap. n. 65. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe, ecc.	»	17.000.000
	L.	33.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 50. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, ecc., della Milizia nazionale forestale, ecc. .	L.	4.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 1. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 407.

Proroga del termine della durata dell'occupazione provvisoria dei beni immobili da parte dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, contenente norme modificative del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 828, convertito nella legge 29 novembre 1941-XX, n. 1646, con il quale il termine di cui all'art. 7 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834, per le occupazioni di beni già disposte e per quelle che saranno disposte a favore dell'Opera nazionale per i combattenti durante l'attuale guerra, venne prorogato di due anni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa coi Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di cui al R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 828, convertito nella legge 29 novembre 1941-XIX, n. 1646, è prorogato di due anni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — PARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 2. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 aprile 1943-XXI, n. 408.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « A. Campiglio » di Torino.

N. 408. R. decreto 15 aprile 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « A. Campiglio » di Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 409.
Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 409. R. decreto 22 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Montegabbione di un immobile sito in Montegabbione, via Dritta e piazza della Torre, giusta rogito del notaio dott. Vittorio Orfei, registrato in Orvieto il 7 giugno 1937-XV, al n. 613 del volume 7 atti pubblici.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 12 aprile 1943-XXI.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 7 novembre 1942-XXI, n. 1515, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicate:

Motoveliero *Lilla,* di stazza lorda tonn. 102,09, iscritto al n. 148 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 8 del 2 febbraio 1943;

Motoveliero *Nunzia,* di stazza lorda tonn. 90,95, iscritto al n. 600 delle matricole del Compartimento marittimo di Livorno: dalle ore 8 del 23 novembre 1942;

Motonave *Stella Maris,* di stazza lorda tonn. 198, iscritta al n. 337 delle matricole del Compartimento marittimo di Venezia: dalle ore 16 del 13 febbraio 1943.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1943-XXI
Registro n. 7 Marina, foglio n. 17.

(1839)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 maggio 1943-XXI.
Riconoscimento, conferma e decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Viste le modificazioni apportate nella composizione del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Decreta:

Ai seguenti fascisti viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di Ispettore del Partito Nazionale Fascista: Alessandro Bonamici, Carlo Borsani, Leonardo D'Addabbo, Dino Fantozzi, Sandro Giuliani, Pasquale Paladino, Valerio Pignatelli e Carlo Ravasio.

Ai seguenti fascisti viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Ispettore del Partito Nazionale Fascista: Umberto Aiello, Giuseppe Beratto, Davide Fossa, Olao Gaggioli, Salvatore Gatto, Francesco Giunta, Angelo Manaresi, Domenico Mittica, Martino Offeddu, Alessandro Orsi, Giorgio Maria Sangiorgi, Angelo Tarchi e Vincenzo Tecchio.

I seguenti fascisti decadono dalla qualità di Consigliere nazionale per la sola carica di Ispettori del Partito Nazionale Fascista: Emilio Balletti, Eugenio Cerruti, Luigi Emanuele Gianturco, Bernardo Gusatti Bonsembiante, Franz Pagliani, Camillo Pellizzi e Angelo Tuttoilmondo.

I seguenti fascisti decadono dalla qualità di Consigliere nazionale cessando di appartenere al Consiglio nazionale del P.N.F. per la carica di Ispettore del P.N.F.: Ennio Barberini, Renato Balzarini, Tommaso Bottari, Alessandro Frontoni, Piero Gazzotti, Pasquale Lugini, Guido Mancini, Armando Morini, Alberto Nucci e Fernando Tanucci Nannini.

Roma, addì 5 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1880)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1943-XXI.

Temporanea sostituzione del sequestratario della S. A. immobiliare Finedia, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1942-XX, con il quale la S. A. immobiliare Finedia, con sede a Milano, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il console Mario Sterle;

Ritenuto che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione del console Sterle, richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

Il dott. Riccardo Riva è nominato sequestratario della S. A. immobiliare Finedia, con sede a Milano, in temporanea sostituzione del console Mario Sterle, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1943-XXI

p. Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(1868)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1943-XXI.

Dichiarazione di inefficacia delle azioni della Società anonima « Compagnia italiana Westinghouse, freni e segnali », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale 7 settembre 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 225 del 24 detto e nei giornali « Il Sole » e « Il Corriere della Sera » di Milano venne ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima « Compagnia italiana Westinghouse, freni e segnali », con sede in Torino, affidando il relativo incarico al sequestratario della medesima, ing. Ernesto Ferrero;

Visto il verbale in data 28 febbraio u. s. riguardante l'operazione di cui sopra, dal quale risulta su n. 100.000 azioni da L. 275 caduna, costituenti il capitale sociale di L. 27.500.000:

n. 25.250 furono presentate nel termine prescritto al visto, che fu accordato a n. 21.835 azioni, avendo il sequestratario accertata la loro appartenenza a persone di nazionalità italiana o comunque non nemica; mentre a n. 3415 azioni il visto venne negato a norma dell'art. 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

n. 74.750 non furono presentate al visto nel termine prescritto e di queste, giusta gli accertamenti fatti dal sequestratario, n. 325 nominative sarebbero di proprietà di cittadini italiani, mentre n. 74.425 azioni sono risultate di pertinenza di persone di nazionalità nemica;

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11 avanti citato;

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le azioni sottoindicate della Società anonima « Compagnia italiana Westinghouse, freni e segnali », con sede in Torino:

n. 3415 azioni, alle quali fu negato il visto perchè intestate a persone di nazionalità nemica, rappresentate dai certificati:

n.	10	di	100	titoli	(dal	n.	901	al	1000);
»	13	»	100	»	(	»	1201	»	1300);
»	14	»	100	»	(	»	1301	»	1400);
»	15	»	100	»	(	»	1401	»	1500);
»	16	»	100	»	(	»	1501	»	1600);
»	17	»	100	»	(	»	1601	»	1700);
»	18	»	100	»	(	»	1701	»	1800);
»	19	»	100	»	(	»	1801	»	1900);
»	20	»	100	»	(	»	1901	»	2000);
»	25	»	100	»	(	»	2401	»	2500);
»	27	»	100	»	(	»	2601	»	2700);
»	28	»	100	»	(	»	2701	»	2800);
»	29	»	100	»	(	»	2801	»	2900);
»	138	»	100	»	(	»	82901	all'	83000);
»	151	»	100	»	(	»	84201	»	84300);
»	155	»	100	»	(	»	84601	»	84700);
»	156	»	100	»	(	»	84701	»	84800);
»	162	»	100	»	(	»	85301	»	85400);
»	164	»	100	»	(	»	85501	»	85600);
»	165	»	100	»	(	»	85601	»	85700);
»	166	»	100	»	(	»	85701	»	85800);
»	167	»	100	»	(	»	85801	»	85900);
»	168	»	100	»	(	»	85901	»	86000);
»	174	»	100	»	(	»	86501	»	86600);
»	175	»	100	»	(	»	86601	»	86700);
»	176	»	100	»	(	»	86701	»	86800);
»	187	»	100	»	(	»	87801	»	87900);
»	188	»	100	»	(	»	87901	»	88000);
»	228	»	25	»	(	»	89726	»	89750);
»	229	»	25	»	(	»	89751	»	89775);
»	230	»	25	»	(	»	89776	»	89800);
»	235	»	25	»	(	»	89901	»	89925);
»	236	»	25	»	(	»	89926	»	89950);
»	237	»	25	»	(	»	89951	»	89975);
»	245	»	25	»	(	»	90151	al	90175);
»	246	»	25	»	(	»	90176	»	90200);
»	258	»	25	»	(	»	90476	»	90500);
»	259	»	25	»	(	»	90501	»	90525);
»	283	»	25	»	(	»	91101	»	91125);
»	284	»	25	»	(	»	91126	»	91150);
»	287	»	25	»	(	»	91201	»	91225);
»	316	»	25	»	(	»	91926	»	91950);
»	317	»	25	»	(	»	91951	»	91975);
»	318	»	25	»	(	»	91976	»	92000);
»	319	»	25	»	(	»	92001	»	92025);
»	322	»	25	»	(	»	92076	»	92100);
»	323	»	25	»	(	»	92101	»	92125);
»	527	»	25	»	(	»	97201	»	97225);
»	528	»	25	»	(	»	97226	»	97250);
»	529	»	25	»	(	»	97251	»	97275);
»	530	»	25	»	(	»	97276	»	97300);
»	531	»	25	»	(	»	97301	»	97325);
»	749	»	5	»	(	»	99751	»	99755);
»	750	»	5	»	(	»	99756	»	99760);
»	751	»	5	»	(	»	99761	»	99765);

n. 74.425 azioni non presentate al visto, risultanti appartenenti a persone di nazionalità nemica, rappresentate dai certificati:

n.	1	di	100	titoli	(dal	n.	1	al	100);
»	2	»	100	»	(	»	101	»	200);
»	3	»	100	»	(	»	201	»	300);
»	4	»	100	»	(	»	301	»	400);
»	41	»	2000	»	(	»	4001	»	6000);
»	42	»	2000	»	(	»	6001	all'	8000);
»	43	»	2000	»	(	»	8001	al	10000);
»	44	»	2000	»	(	»	10001	»	12000);
»	45	»	2000	»	(	»	12001	»	14000);
»	46	»	2000	»	(	»	14001	»	16000);
»	47	»	2000	»	(	»	16001	»	18000);
»	48	»	2000	»	(	»	18001	»	20000);
»	49	»	2000	»	(	»	20001	»	22000);
»	50	»	2000	»	(	»	22001	»	24000);
»	51	»	2000	»	(	»	24001	»	26000);
»	52	»	2000	»	(	»	26001	»	28000);
»	53	»	2000	»	(	»	28001	»	30000);
»	54	»	2000	»	(	»	30001	»	32000);
»	55	»	2000	»	(	»	32001	»	34000);
»	56	»	2000	»	(	»	34001	»	36000);
»	57	»	2000	»	(	»	36001	»	38000);
»	58	»	2000	»	(	»	38001	»	40000);
»	59	»	2000	»	(	»	40001	»	42000);
»	60	»	2000	»	(	»	42001	»	44000);
»	61	»	2000	»	(	»	44001	»	46000);
»	62	»	2000	»	(	»	46001	»	48000);
»	63	»	2000	»	(	»	48001	»	50000);
»	64	»	2000	»	(	»	50001	»	52000);
»	65	»	2000	»	(	»	52001	»	54000);
»	66	»	2000	»	(	»	54001	»	56000);
»	67	»	2000	»	(	»	56001	»	58000);
»	68	»	2000	»	(	»	58001	»	60000);
»	69	»	2000	»	(	»	60001	»	62000);
»	70	»	2000	»	(	»	62001	»	64000);
»	71	»	2000	»	(	»	64001	»	66000);
»	72	»	2000	»	(	»	66001	»	68000);
»	73	»	2000	»	(	»	68001	»	70000);
»	74	»	2000	»	(	»	70001	»	72000);
»	75	»	2000	»	(	»	72001	»	74000);
»	76	»	2000	»	(	»	74001	»	76000);
»	77	»	2000	»	(	»	76001	»	78000);
»	272	»	25	»	(	»	90826	»	90850).

In luogo delle azioni suindicate la Società anonima « Compagnia italiana Westinghouse, freni e segnali » rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno, ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci, e che, a cura del sequestratario, saranno depositati alla Banca d'Italia, sede di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

p. Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

(1772)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1943-XXI.

Sostituzione temporanea del sindacatore della ditta Martini & C. - Trasporti internazionali, con sede in Ventimiglia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1940-XIX, con il quale il rag. Gerolamo Salvo fu nominato sindacatore della ditta Martini & C. - Trasporti internazionali, con sede in Ventimiglia;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla temporanea sostituzione del predetto sindacatore, richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

Il dott. Giovanni Nobili è nominato sindacatore della ditta Martini & C. - Trasporti internazionali, con sede in Ventimiglia, in temporanea sostituzione del rag. Gerolamo Salvo, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1943-XXI

p. Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(1671)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1943-XXI.

Autorizzazione alla Società anonima « Impresa di Assicurazione Spese » (I.D.A.S.), con sede in Modena, ora « La Minerva », ad esercitare l'assicurazione nei rami infortuni, responsabilità civile, furti, cristalli e grandine.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima « Impresa di Assicurazione Spese » (I.D.A.S.), con sede in Modena, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare nei rami infortuni, responsabilità civile, furti, cristalli e grandine;

Sentito il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito - Sezione previdenza;

Vista la deliberazione presa in data 3 dicembre 1942 dalla assemblea ordinaria e straordinaria dei soci con la quale, fra l'altro, lo statuto sociale è stato modificato nel senso che la Società assume la nuova denominazione « La Minerva » ed avrà sede in Roma;

Ritenuto che la Società ha già provveduto ad aumentare nei modi di legge, il proprio capitale sociale in conformità delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290;

Decreta:

La Società anonima « Impresa di Assicurazione Spese » (I.D.A.S.), con sede in Modena, ora « La Minerva », società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nei rami infortuni, responsabilità civile, furti, cristalli e grandine.

Roma, addì 27 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1834)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1943-XXI.

Conferma del sig. Vicentini Ottorino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 27 giugno 1942-XX col quale il sig. Signetti Giuseppe Pietro, già titolare della Società in nome collettivo Ardrizzo & Signetti, è stato autorizzato a continuare in proprio l'esercizio professionale di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto il decreto Ministeriale in data 13 gennaio 1933 col quale il sig. Vicentini Ottorino venne confermato rappresentante della suddetta Società;

Vista la domanda in data 26 febbraio 1943-XXI con la quale il menzionato agente di cambio chiede la conferma del sig. Vicentini Ottorino a suo rappresentante alle grida presso la Borsa valori di Torino;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Decreta:

Il sig. Vicentini Ottorino è confermato rappresentante del sig. Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1851)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1943-XXI.

Conferma del sig. Molinari Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 27 giugno 1942-XX col quale il sig. Signetti Giuseppe Pietro, già titolare della Società in nome collettivo Ardrizzo & Signetti, è stato autorizzato a continuare in proprio l'esercizio professionale di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto il decreto Ministeriale in data 13 gennaio 1933 col quale il sig. Molinari Giuseppe venne confermato rappresentante della suddetta Società;

Vista la domanda in data 26 febbraio 1943-XXI con la quale il menzionato agente di cambio chiede la conferma del signor Molinari Giuseppe a suo rappresentante alle grida presso la Borsa valori di Torino;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Decreta:

Il sig. Molinari Giuseppe è confermato rappresentante del signor Signetti Giuseppe Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1852)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1943-XXI.

Nomina del sig. Masinari Giovanni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il rag. Mario Guido Tibò fu Chiaffredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del signor Masinari Giovanni fu Giovanni Enrico;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il signor Masinari Giovanni fu Giovanni Enrico è nominato rappresentante del rag. Tibò Mario Guido fu Chiaffredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1853)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 715 del 24 maggio 1943-XXI relativo al prezzo del minerale di zolfo ventilato titolo 30/33 %.

Facendo riferimento al provvedimento P. 268 del 18 marzo 1942, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 715 del 24 maggio 1943-XXI, ha stabilito, con decorrenza dal 15 maggio 1943-XXI, in L. 60 al quintale il prezzo del minerale di zolfo ventilato 30/33 % semplice (cioè non ramato), per merce resa in sacchi di kg 50 ciascuno, lordo per netto, franco vagone o autocarro partenza agli stabilimenti di produzione (Altavilla Irpinia, Bellisio Solfare, Cesena e Tufo).

Per merce fornita in sacchi da kg. 25, è consentito l'aumento di L 5 al quintale.

Per il minerale di zolfo ventilato *ramato*, si applica il sopraprezzo di L. 5,60 per quintale per ogni unità percentuale di ossicloruro di rame, analogamente a quanto disposto per gli zolfi ramati con il provvedimento P. 319 del 5 maggio 1942.

Nella determinazione dei prezzi di vendita da magazzino del rivenditore, i Consigli provinciali delle Corporazioni si atterranno alle disposizioni impartite dal Ministero delle cor-

porazioni con circolare P. 73 del 10 giugno 1941 per la fissazione del prezzo degli zolfi raffinati, tenendo inoltre presente:

1) il compenso di L. 2 al quintale alla Federazione italiana dei consorzi agrari;

2) l'imposta sulla entrata che viene attualmente corrisposta nella misura « una tantum » di L. 0,60 al quintale per il minerale di zolfo ventilato semplice e di L. 2 al quintale per il minerale di zolfo ventilato ramato.

(1885)

Riassunto del provvedimento P. 714 del 24 maggio 1943-XXI relativo alla disciplina del commercio delle biciclette

A modifica del provvedimento P. 420 del 24 luglio 1942, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 714 del 24 maggio c. a. ha disposto che i detentori di biciclette e velocipedi non tipo, denunciati ai sensi del provvedimento suddetto, sono tenuti ad immettere al consumo, sotto il controllo dei Consigli provinciali delle Corporazioni, tali prodotti, praticando i prezzi di vendita stabiliti per le biciclette ed i velocipedi tipo, previa impressione del prezzo di vendita sul corpo della macchina.

(1884)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 1° giugno 1943-XXI - N. 103

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	15,97	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,425
Id. 3,50 % (1902)	86,10
Id. 3 % lordo	70,35
Id. 5 % (1935)	90,50
Redimib. 3,50 % (1934)	80,125
Id. 5 % (1936)	94,30
Id. 4,75 % (1924)	494,90
Obblig. Venezie 3,50 %	96,75
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	98,95
Id. 5 % (1949)	93,30
Id. 5 % (15-2-50)	92,80
Id. 5 % (15-9-50)	92,975
Id. 5 % (15-4-51)	92,925

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli Istituti pubblici di educazione femminile;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1290, concernente aumenti di posti gratuiti presso l'Educandato femminile « S. Demetrio » di Zara;

Veduto l'art. 33 del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6, concernente l'approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente l'estensione agli orfani e agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Veduto l'art. 43 del R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti e semigratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile sotto indicati, e quegli altri che si renderanno vacanti entro il 30 settembre 1943-XXI:

1) Regio educandato « S. Benedetto » di Montagnana, n. 1 posto gratuito;

2) Regio conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, n. 2 posti gratuiti da conferirsi in primo luogo a giovinette del comune di Barga e quindi dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e di tutti i comuni della Garfagnana;

3) Regio conservatorio delle « Mantellate » di Firenze, n. 1 posto gratuito;

4) Regio conservatorio « S. Giovanni Battista » di Pistoia, n. 3 posti gratuiti;

5) Regio conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, n. 5 posti gratuiti (riservati alle orfane di impiegati dello Stato che abbiano il requisito della romanità);

6) Collegio « S. Agostino » di Piacenza, n. 2 posti gratuiti;

7) Istituto « Beata Vergine Maria » di Vicenza, n. 1 posto gratuito;

8) Regio conservatorio « S. Chiara » di S. Miniato, n. 2 posti semigratuiti;

9) Regio conservatorio « SS.ma Annunziata » di S. Giovanni Valdarno, n. 1 posto semigratuito.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunne meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche che siano cittadine italiane o italiane non regnicole anche se mancanti della naturalità, che abbiano non meno di sei anni e non più di 12 anni al 31 dicembre 1943-XXI.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti le quali siano già convittrici dei Convitti nazionali o di altro istituto pubblico di educazione femminile.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane di guerra o di caduti per la causa nazionale, alle figlie dei decorati al valore ed alle iscritte alla Gioventù italiana del Littorio.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. La iscrizione alle organizzazioni della G.I.L. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera per il corrente anno.

Le orfane di guerra dovranno dimostrare il loro diritto a tale qualifica con apposito certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale degli orfani di guerra.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5.

Le concorrenti dovranno far pervenire, non oltre il 20 luglio 1943-XXI, al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'ordine superiore classico - Div. V), apposita istanza nella quale potranno indicare la sede eventualmente preferita.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti, importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta semplice a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella o certificato degli studi compiuti per l'anno scolastico 1942-43 con lo specchietto dei voti riportati;

d) stato di famiglia con indicazione della professione delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risieda in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per detto Comune);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato); e per le italiane non regnicole attestato dal console competente comprovante l'origine italiana della famiglia della concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunna si obbliga di pagare le spese accessorie (salvo che si tratti di orfane di guerra o di caduti per la causa nazionale);

h) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti i titoli di preferenza di cui all'art. 3;

i) dichiarazione della candidata da cui risulti che essa non appartiene alla razza ebraica.

Art. 6.

Le concorrenti che siano già alunne dei Convitti nazionali o di Istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) dell'art. 5 ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici o semiconvittrici con un certificato della rettrice del Convitto. Analogo certificato dovranno presentare le concorrenti che abbiano superato il limite di età di 12 anni e siano convittrici di Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

La vincitrice di un posto gratuito, o semigratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinata o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatole per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne che otterranno il conferimento di un posto gratuito o semigratuito negli Istituti di educazione predetti, ne godranno fino al termine degli studi medi che si possono compiere nella sede dell'Istituto presso il quale il posto è concesso, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

I posti semigratuiti danno diritto all'esenzione soltanto dal pagamento di metà della retta.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(1805)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso per titoli e per esami a 12 posti di primo segretario (gruppo A, grado 9°) nel ruolo direttivo, da destinare, in qualità di addetti stampa, presso le Regie prefetture.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che istituisce i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare;

Visto l'art. 3 del R. decreto 11 dicembre 1941-XX, n. 1608, che autorizza il Ministero della cultura popolare ad indire un concorso per 12 posti di primo segretario (gruppo *A*, grado 9°), con le funzioni di addetto stampa presso le Regie prefetture del Regno;

Visto il R. decreto 30 novembre 1942-XXI, n. 1586, che reca modificazioni al R. decreto 11 dicembre 1941-XX, n. 1608;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la nota n. 8682/54213/2.14/1.3.1 del 27 febbraio 1943-XXI, all'espletamento del concorso previsto dal Regio decreto sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 12 posti di primo segretario (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare, da destinare a prestar servizio, in qualità di addetti stampa, presso le sedi previste dall'art. 2 del R. decreto 11 dicembre 1941-XX, n. 1608, come organi periferici del Ministero della cultura popolare, incaricati di seguire, nell'ambito della provincia, le attività di competenza del Ministero stesso.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo di gruppo *A*, appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, che rivesta lo stesso grado di quello messo a concorso o il grado immediatamente inferiore, e sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in lettere e filosofia, in scienze economiche e commerciali, o titoli di studio equipollenti rilasciati da Università o da altri Istituti di istruzione superiore.

L'equipollenza dei titoli di studio è pronunciata dal Ministero della cultura popolare, su parere del Ministero della educazione nazionale.

Art. 3.

Al concorso possono, altresì, partecipare, purchè in possesso di uno dei titoli di studio elencati nel precedente articolo, gli iscritti all'albo professionale dei giornalisti da almeno cinque anni che non abbiano superato, alla data del presente decreto, l'età di anni 30.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte di pugno dell'aspirante, su carta da bollo da L. 8, corredate dai documenti di cui appresso, dovranno essere inoltrate al Ministero della cultura popolare (Ufficio del personale e degli affari generali) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande i concorrenti dovranno indicare il loro recapito civile e l'eventuale recapito militare ed elencare i documenti e i titoli allegati; dovranno, altresì, dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina al posto cui aspirano, qualsiasi residenza.

Per gli aspiranti che risiedono nei Possedimenti o all'estero e per quelli che, da apposita dichiarazione del Comando da cui dipendono — da allegare alla domanda — risultino alle armi, il termine di presentazione delle domande è aumentato di altri trenta giorni.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dall'Ufficio del personale del Ministero della cultura popolare.

Art. 5.

Le domande dei concorrenti, di cui all'art. 2, dovranno essere inoltrate per via gerarchica; nel trasmetterle le Amministrazioni dalle quali i candidati dipendono, uniranno un dettagliato rapporto informativo dal quale risultino gli eventuali fatti di notevole importanza riferibili alla carriera dei candidati stessi.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) titolo di studio, (originale o copia autentica);

b) copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui il funzionario dipende con l'indicazione delle note di qualifica attribuite dall'anno di assunzione nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato;

c) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra ovvero certificato di esito di leva;

d) certificato, su carta da bollo da L. 6, comprovante la iscrizione al P.N.F. per l'anno XXI, con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

Detto certificato deve essere rilasciato dal competente segretario federale o dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti al P.N.F. antemarcia il certificato stesso dovrà attestare che l'iscrizione non ebbe interruzione e dovrà essere vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. non è richiesto per i mutilati ed invalidi di guerra;

e) certificato su carta da bollo da L. 6 debitamente legalizzato, comprovante lo stato di famiglia del concorrente;

f) pubblicazioni (escluse le opere manoscritte o dattilografate) titoli di carriera ed ogni altro documento atto a dimostrare eventuali benemerenze;

g) documenti dai quali risulti la specifica attitudine del concorrente ad esercitare funzioni nelle materie di competenza del Ministero della cultura popolare, con particolare riguardo a quelle della stampa.

Il Ministero della cultura popolare si riserva la facoltà di richiedere in visione alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono gli atti matricolari e il fascicolo personale dei concorrenti medesimi.

Art. 6.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 3 dovranno essere corredate oltre che dai documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 5 dai seguenti altri:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il limite di età stabilito dal suddetto art. 3 è elevato a 35 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che quali militari o assimilati o militarizzati in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Il limite massimo di età è elevato, invece a 39 anni:

a-1) per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 od anche per operazioni militari cui abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, e fino al 31 luglio 1939-XVII, ovvero divenuti invalidi in dipendenza dell'attuale conflitto;

b-1) per gli ex combattenti decorati al valore militare, o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c-1) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a-2) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b-2) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

I limiti di età stabiliti col presente articolo sono, inoltre, aumentati:

a-3) di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b-3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*-3) si cumula con quelle di cui alle lettere *b*-3) e *c*-1) e tutte si cumulano con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e immune da difetti o imperfezioni che possano menomarne l'attitudine al servizio.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata;

6) dichiarazione in carta libera da prodursi soltanto dai candidati coniugati, attestante, sotto la loro responsabilità, se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

7) dichiarazione dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità;

8) certificato del Sindacato provinciale fascista dei giornalisti attestante la non interrotta iscrizione, da almeno cinque anni, all'albo professionale dei giornalisti.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui al precedente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, e quelli di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

La firma dell'ufficiale dello stato civile, che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; deve, invece, contenere il visto del podestà nonchè la legalizzazione del prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario. Se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero della cultura popolare (Ufficio del personale e degli affari generali), dopo il termine di cui al primo e terzo comma dell'art. 4 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Tutti i documenti devono essere effettivamente allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a documenti presentati o giacenti presso altre Amministrazioni.

Art. 10.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta dal direttore generale per la Stampa italiana, presidente, da tre funzionari di grado non inferiore al 6° e dal capo dell'Ufficio del personale del Ministero della cultura popolare, membri.

Un funzionario di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 12.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale, secondo il programma allegato al presente decreto.

Art. 13.

La Commissione formerà apposita graduatoria di merito in base alla votazione attribuita ai singoli aspiranti nelle prove scritte e in quelle orali, nonchè nella valutazione dei titoli.

Art. 14.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione su eventuali reclami, da presentare non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, provvede, in via definitiva, il Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 15.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 16.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

Il Ministro: POLVERELLI

PROGRAMMA

1. — Diritto pubblico.
2. — Storia politica e letteraria d'Italia dalla caduta dell'Impero di Roma.
3. — Legislazione sulla stampa, sulle altre attività del Ministero della cultura popolare e degli Enti da esso dipendenti o vigilati.
4. — Leggi ed istituti fondamentali dello Stato Fascista.
5. — Storia delle dottrine politiche.
6. — Nozioni di economia corporativa, scienza delle finanze e statistica.
7. — Una lingua straniera a scelta del candidato.

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui ai numeri 1, 2 e 3.

Il Ministro: POLVERELLI

Registrato alla Corte dei conti addì 25 maggio 1943-XXI
Registro n. 11 Cultura Popolare, foglio n. 170.

(1803)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica relativo alla graduatoria generale del concorso per titoli a 200 posti di alunno d'ordine in prova nel Ministero e nelle Intendenze di finanza.

Nel decreto Ministeriale del 31 marzo 1943-XXI con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei e quella dei vincitori nel concorso per titoli a 200 posti di alunno d'ordine in prova nel Ministero e nelle Intendenze di finanza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 in data 20 maggio 1943-XXI, dalla pagina 1784 alla pagina 1792, le indicazioni relative ai candidati di cui in appresso vanno rettificate come segue:

Graduatoria idonei.

138. Linguadoca Ida in luogo di Linguadoga Ida;
155. Naldini Socino in luogo di Naldini Socina;
172. (*Omissis*) coniugata in luogo di coniugato;
199 Gallotti Luigia, con voti 48,39, ortana di guerra in luogo di Gallotti Luigi, con voti 48,39, orfano di guerra;
246. Scaramucci Mariano in luogo di Scaramucci Mario;
385. Ausili Cefaro Amalia nata Fornari, con voti 45,22 avventizia, coniugata in luogo di Ausili Cefaro Amalia nata Fornari, con voti 45,22, coniugata;
488. (*Omissis*) avventizio in luogo di aventizio;
586. Li Calsi Francesca in luogo di Li Calzi Francesca;
642. Mevi Emilio in luogo di Mevi Emidio;
783. alla fine del rigo va aggiunta la parola: coniugato;
902. Moscato Maurizio in luogo di Moscato Maurizi;
953. Calvarano Luigi, con voti 40,12 in luogo di Calvarano Luigi con voti 40,13;
961. Di Ganci Giuseppe in luogo di Di Gangi Giuseppe;
973. Ripa Marino con voti 40, avventizio, nato 1919 (maggio) in luogo di Ripa Marina, con voti 40, avventizia, nata 1919 (maggio).

Graduatoria vincitori.

36. Girgenti Gaetano con voti 54,98 in luogo di 54,96;
48. Barberis Caterina in luogo di Barberisi Caterina;
65. Sbarberi Umberto in luogo di Barberi Umberto;
84. alla fine del rigo Amministrazione finanziaria in luogo di Amministrazione finanza.

(1849)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.